

Art. 2.5 - Distanze minime dalle strade

Nelle aree urbanizzate ed urbanizzande all'esterno dei centri storici e delle aree di vecchio impianto di valore ambientale, le distanze minime degli edifici dal filo stradale esistente o di progetto debbono corrispondere a:

- 5 ml per le strade di larghezza inferiore a ml 7 e per la viabilità minore a fondo cieco;
- 7,5 ml per strade di larghezza comprese tra ml 7 e ml 15;
- 10 ml per strade di larghezza superiore a ml 15.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al presente articolo nel caso di edifici che formino oggetto di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata, fatte salve le distanze da strade esterne al perimetro dello strumento urbanistico esecutivo.

Distanze maggiori in funzione di un migliore allineamento se già non topograficamente definite, potranno essere prescritte dal Sindaco in sede di rilascio della Concessione Edilizia.